

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

(37^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

«Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni» (917) (D'iniziativa del senatore Bosco) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 771, 773, 775
BOSCO	773, 774
FOCACCIA, <i>relatore</i>	771, 774

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Luca Luca, De Unterrichter, Florena, Gaiani, Genco, Gombi, Indelli, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti, Solari e Tartufoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bosco.

A M I G O N I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bosco: «Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni» (917)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bosco: «Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

F O C A C C I A, *relatore.* Onorevole Presidente, la relazione che farò sul disegno di

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 febbraio 1960)

legge n. 917 è breve, ma spero possa illustrare in maniera adeguata quanto il provvedimento si propone relativamente ad un problema tanto importante.

Il 12 gennaio 1960 la provincia di Caserta è stata colpita da una grave calamità, ossia dal terremoto della zona di Roccamonfina, che ha prodotto ingenti danni, rendendo inabitabili circa 1.000 case di abitazione e danneggiando gravemente opere pubbliche ed edifici di culto.

Già precedentemente, a distanza di circa un mese, il 2 dicembre 1959, detta Provincia era stata funestata dall'alluvione del Garigliano, che aveva con la sua violenza prodotto gravissimi danni alle popolazioni limitrofe.

Per far fronte alle spese occorrenti alla riparazione di questi danni e di tutti gli altri dovuti ad alluvioni, terremoti e mareggiate verificatisi nel nostro Paese dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959, sono stati provvidamente stanziati nove miliardi di lire con legge recentemente approvata dal Parlamento.

Col presente disegno di legge, ora, si intende autorizzare il Ministero dei lavori pubblici a provvedere all'attuazione delle provvidenze per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto verificatosi nella zona di Roccamonfina e dintorni della provincia di Caserta, in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1957, n. 554.

La prima legge fissa le norme delle provvidenze da adottare in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate della estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania; la seconda, che si riferisce alle eccezionali calamità naturali verificatisi nel mese di giugno 1957 in Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Delta Padano, richiamando le disposizioni della legge precedente, detta nuove norme ed in particolare amplia i limiti dei contributi.

Il disegno di legge in discussione autorizza il Ministero dei lavori pubblici, nell'articolo 1, a determinare con proprio decreto il programma per l'attuazione delle provviden-

ze previste nelle disposizioni delle due leggi precitate; nell'articolo 2 fissa le norme da adottare per le domande di concessione dei contributi; nell'articolo 3 autorizza il Ministero dei lavori pubblici all'esecuzione di opere antisismiche e ad eseguire, a totale carico dello Stato, le opere pubbliche previste dai piani di ricostruzione; l'articolo 4, infine, autorizza la spesa di due miliardi di lire, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61, e per lire 1 miliardo nell'esercizio 1961-62.

Per quel sentimento di solidarietà che ha suscitato in tutto il Paese la grave sciagura che ha sconvolto le famiglie e procurato disagi immensi alla popolazione, costretta in parte a vivere in tende o baracche, e in parte a disperdersi in centri prossimi o lontani; per lo stato di indigenza delle popolazioni colpite, senza alcuna attività industriale e con reddito medio *pro capite* notevolmente inferiore alla media provinciale; per lo spirito di cristiana rassegnazione con cui la popolazione ha sopportato la grave sciagura, sono lieto di proporre agli onorevoli colleghi di questa Commissione l'unanime approvazione del disegno di legge.

A quanto detto devo aggiungere un ulteriore chiarimento, circa quelli che nel disegno di legge sono indicati come dintorni di Roccamonfina, perchè per essi si debbono intendere tutti i Comuni limitrofi a questo paese e che sono stati disastriati dal terremoto.

Questi comuni sono: Marzano Appio con la frazione Campagnola, Conca della Campania, Teano ed ancora altre frazioni che dovranno beneficiare di questo disegno di legge, sempre che i loro danni siano stati accertati dal Genio civile.

Desidero inoltre dar lettura del parere espresso riguardo a questo provvedimento dalla 5^a Commissione, la quale propone anche un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 che penso sarà bene approvare:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che non possa porsi questione di copertura finanziaria per una spesa causata da pubblica calamità e come tale da considerarsi a carico

dell'apposito Fondo destinato alle spese impreviste.

Tuttavia, poichè il bilancio dell'esercizio finanziario 1960-61 è stato già presentato al Parlamento, occorrerà indicare che, per tale esercizio, sarà provveduto mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste.

Occorrerà pertanto aggiungere all'articolo 4 i seguenti due commi:

" Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio " ».

P R E S I D E N T E . Siccome si parla dell'esercizio 1960-61 e i bilanci sono stati già presentati all'Assemblea, durante questo anno bisogna tener conto della copertura prevista per le spese straordinarie; mi pare quindi che l'osservazione espressa dalla 5^a Commissione sia giusta e che l'emendamento proposto si debba accettare.

B O S C O . Onorevole Presidente, desidero ringraziare il relatore Focaccia della sollecitudine con la quale si è premurato di portare dinanzi a questa Commissione il presente provvedimento, il quale, riguardando una zona terremotata, con popolazione veramente misera, merita la comprensione di tutti gli onorevoli colleghi.

Ricordo che quando annunciai al Senato, in sede di discussione delle interrogazioni sull'argomento, la presentazione di un mio disegno di legge sui danni del terremoto di Roccamonfina, fu espresso in Aula unanime consenso, perchè tutti si erano resi conto che con quel provvedimento si sarebbe recato, oltre che un aiuto materiale, soprattutto un sollievo morale a quelle popolazioni così duramente colpite.

Il fenomeno sismico che si è verificato nella provincia di Caserta il 12 gennaio 1960 è stato di notevole entità; ho sotto gli occhi il resoconto della seduta nella quale il ministro Togni il 23 gennaio, dopo appena 12 giorni dalla scossa tellurica del 7° grado della scala

Mercalli, fece un po' il punto della situazione dicendo: « delle 1390 abitazioni verificate, 398 sono state fatte sgombrare e il numero delle persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni pericolanti ammonta complessivamente a 1686 ».

Altri accertamenti per l'abitabilità fatti fino ad oggi, hanno portato a oltre 500 le case inabitabili.

Se si pensa che la zona considerata è ad un livello altimetrico che varia tra i 600 e i 1.000 metri, si può facilmente immaginare a quali disagi e sofferenze siano sottoposti i senza tetto.

Inoltre il ministro Togni disse che il Ministero aveva disposto l'immediata costruzione, allo scopo di dare alloggio alla popolazione maggiormente colpita, di trenta baracche le quali, nonostante le difficoltà di ogni genere provocate dalle continue nevicate sono state approntate e impiegate tra il 23 gennaio e i primi di febbraio.

C'è però da sottolineare che le baracche sono qualcosa di assolutamente provvisorio e anzi vorrei sottoporre a questa Commissione una proposta da fare al Governo, affinché venga attrezzato un Ministero o un Ente di case prefabbricate, onde porle a disposizione dei sinistrati in caso di pubbliche calamità.

Nei primi giorni dopo disastro si è dovuto sopperire alle necessità dei sinistrati mediante tende ottenute dalla Croce Rossa, le quali, dico questo per dare un'idea della povertà di queste popolazioni, sono state elevate sulla nuda terra, a mala pena battuta, perchè in quei paesi non esiste una piazza lastricata o una strada asfaltata e noi stessi spesso, nelle visite a quei centri, ci dovevamo arrestare perchè il fango e la neve rendevano assolutamente impossibile l'accesso.

Ad ogni modo, le tende, per la provvida sollecitudine del Ministero dei lavori pubblici, sono state sostituite dalle baracche, la cui consistenza rende però necessario il pronto inizio delle costruzioni definitive.

Si tratta infatti di baracche comprendenti ognuna 6 vani, i quali sono di 16 metri quadrati; in ogni vano abita una famiglia composta da non meno di 4 o 5 persone che devono vivere tutte insieme in un locale dove

non c'è ovviamente spazio a sufficienza per tutti.

Bisogna poi dire che queste costruzioni hanno pareti in legno di 2 centimetri e mezzo di spessore che dovrebbero servire a riparare l'ambiente in cui questa gente vive dai rigori dell'inverno, lascio immaginare in quale modo!

Da quanto esposto, penso che tutti gli onorevoli senatori comprendano quale sia la necessità di arrivare con la massima sollecitudine all'approvazione di questo disegno di legge, che, in effetti, sarebbe l'estensione di un provvedimento approvato pochi giorni fa e che prevedeva provvidenze per le alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi dal 20 gennaio 1958 al 10 dicembre 1959.

Il senatore Focaccia, nella sua relazione così accurata, ha messo in rilievo che la data in cui si è verificato il disastro di Roccamonfina fa sì che esso non possa rientrare negli aiuti previsti dal disegno di legge numero 876. Per di più, non si tratterebbe solo di un'esclusione a carattere temporale, bensì finanziario, in quanto il finanziamento previsto con quel provvedimento è tale da bastare solo per i danni verificatisi nel periodo di tempo considerato.

Ora, per una questione di carattere umano, noi dovremo cercare di fare tutto quanto è in nostro potere per aiutare questa gente, che è veramente tra la più povera di Italia se si pensa che il reddito medio *pro capite* nella provincia di Caserta è di lire 119.000 e, nelle zone di montagna, come quella colpita, scende al di sotto della metà.

Infatti in queste zone non vi sono industrie di sorta e anche l'attività agricola, data l'altitudine, si riduce a ben poco.

A onore di quanto è stato finora fatto debbo inoltre dire che le popolazioni colpite sono rimaste veramente commosse dalla sollecitudine con la quale ci siamo interessati ai loro problemi e voglio anche aggiungere che non è giusto dire che gli strumenti parlamentari agiscono sempre con notevole lentezza, in quanto in questa occasione è stato dimostrato che quando c'è necessità e si vuol veramente arrivare ad uno scopo più avvenire che un provvedimento, come nel caso presente, presentato il 22 gennaio alla Presiden-

za del Senato sia già arrivato all'esame della Commissione competente corredato di tutti i crismi necessari.

Quanto ai Comuni compresi nel finanziamento previsto dal presente disegno di legge, concordo col relatore che il beneficio debba riguardare tutti i comuni danneggiati dal terremoto che ha avuto per epicentro Roccamonfina. Proprio per questo motivo nel mio disegno di legge si parla di « zona di Roccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta ». Il Ministero dei lavori pubblici potrà quindi intervenire dovunque, nella provincia di Caserta, vi siano stati danni dipendenti da quel terremoto.

F O C A C C I A, *relatore*. Onorevole Presidente, desidererei ancora fare qualche considerazione in ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione finanze e tesoro la quale, pur dando parere favorevole a questo provvedimento, ha fatto sapere che la spesa dovrà gravare sul Fondo di riserva del nuovo bilancio.

Il fatto è che il disegno di legge è stato presentato prima che il Governo avesse presentato al Parlamento il bilancio dei Lavori pubblici e si era previsto che la spesa avrebbe fatto carico al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61.

Ora, poichè nel frattempo il Governo ha presentato il bilancio, si è venuta a determinare una situazione nuova.

B O S C O. Faccio però presente che la stessa Commissione finanze e tesoro ha pure affermato che mai come in questa occasione ricorre l'ipotesi della utilizzazione del Fondo di riserva previsto per catastrofi pubbliche.

Riportandomi pertanto a quanto prima dicevo, mi auguro che l'onorevole Commissione voglia approvare questo disegno di legge il quale, ripeto, apporterà un sollievo materiale e morale enorme a queste popolazioni. Anche se non si potranno costruire case da un momento all'altro (tanto più che l'affrettata costruzione potrebbe andare a scapito della qualità e degli studi che dovranno essere fatti per cercare in qualche modo di varare un piano regolatore anche per quei piccoli

centri) cerchiamo però di creare almeno un ambiente più confortevole dove queste creature possano vivere secondo la loro tradizione cristiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nella zona di Roccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta, in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, il programma per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

(È approvato).

Art. 2.

Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettera *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 debbono essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purchè l'Ufficio del genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, all'esecuzione di opere antisismiche.

I piani di ricostruzione degli abitati saranno compilati tenendo presenti le caratteristiche vulcaniche della zona.

Le opere pubbliche previste da detti piani (strade, fognature, condotte e allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, Chiese, edifici scolastici e simili) saranno eseguite a totale carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61 e per lire 1 miliardo nell'esercizio 1961-62.

A questo articolo, in adesione al parere della Commissione finanze e tesoro propongo di aggiungere due commi, del seguente tenore:

« Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento aggiuntivo testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari